TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Il Tribunale Ordinario di CUNEO In Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente: LIQUIDAZIONE **CONTROLLATA** N. 30/2024 **SENTENZA N. 52/2024**

SENTENZA

(omissis)

visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:

FRANCO DAVIDE, nato a Fossano il 13.11.1968, residente in Busca, SI COMUNICHI A: viale Piemonte n. 22;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Rodolfo Magrì e Liquidatore l'O.C.C., l'avv. Fabrizio Gallo, con studio in Cuneo, via C. Battisti n. 1;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.:

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

1) AVV. FABRIZIO **GALLO** (LIQUIDATORE) Cuneo 21.08.2024

Il Presidente est. dr. Rodolfo Magrì

SENTENZA TELEMATICA ACCETTATA IL 22/08/2024 Per estratto conforme.

Dalla Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di CUNEO CUNEO, 22/08/2024

BUNALE

IL CANCELLIERE Sjefang Bonissone/